

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno duemilaventicinque alle ore 18,00 i Signori:

- Paolo Angelini
- Bruno Pinkus
- Pier Francesco Milana
- Maura Mariotti
- Roberto Iacobelli.
- Vincenzo Leone
- Egon Frattarelli
- Camilla Merz

si sono riuniti in assemblea per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica statuto dell'associazione Famiglie e Gnosis Insieme
2. Modifica denominazione
3. Varie ed eventuali

I suddetti signori presenti risultano essere la totalità dei soci dell'associazione "Nuova Linfa APS" già "FAMIGLIE e GNOSIS INSIEME ONLUS", come verificato dal Consiglio direttivo presente all'assemblea.

Il presidente dell'assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig Pier Francesco Milana che accetta e redige il presente verbale.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

Vista la richiesta pervenuta dall'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in data 10 luglio 2025 in cui comunica che: "lo Statuto allegato, escludendo il diritto di voto ai soci onorari, lede lo status di socio degli stessi. Lo statuto di una APS può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, ma resta inteso che fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l'effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati. E tra diritti dei soci figura anche il diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione. La disposizione statutaria pertanto si pone in difformità al principio di non discriminazione previsto dagli artt.21, 23 e 35 comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Lo Statuto prevedendo il ricorso alla cooptazione, non è conforme al dettato del D. lgs n. 117/2017. A tale riguardo si evidenzia che il Codice del Terzo settore pone come principi inderogabili per tutti gli Ets costituiti in forma associativa quelli di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali”

il presidente propone di modificare lo statuto sociale come segue:
all'articolo 6 viene ridefinito il socio onorario nel seguente modo

“Gli associati onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione.

La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota e gli conferisce eguali diritti e doveri degli altri associati.”

All'art 13 viene soppresso il ricorso alla cooptazione ridefinendo la procedura di sostituzione nel modo seguente:

Art.13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero sempre dispari di membri compreso tra un minimo di tre (03) ed un massimo di nove (09) membri incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci e ha durata pari a tre anni.

Fa eccezione il primo Consiglio Direttivo che sarà composto da tre (03) membri nominati in seno all'atto costitutivo nelle persone di:

1. Presidente

2. Vice Presidente

3. Consigliere.

Essi durano in carica cinque (05) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere.

Viene quindi data lettura integrale del nuovo statuto proposto.

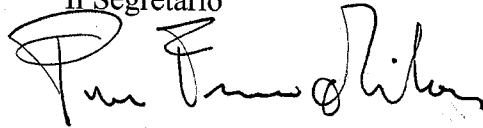
I soci dopo lettura del nuovo statuto come risultante dalle modifiche proposte, approvano le modifiche all'unanimità, pertanto viene dato mandato al presidente di provvedere agli adempimenti e ai depositi previsti dalle norme presso gli enti pubblici (Agenzia entrate, ministero, CCIAA, ecc.) e i soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.).

Non avendo null'altro da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 20,00.

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO

Art. 1

È costituita l'associazione di Promozione sociale denominata: "Nuova Linfa APS".

Art. 2

Essa ha sede legale in Via Boville, 1 - 00047 Marino (Roma) e nasce con specifico riferimento all'attività fino ad oggi svolta dalla Cooperativa Sociale GNOSIS con l'intento di supportarne ed ampliarne i progetti e le iniziative dei soci, dei loro familiari e di quanti si riscontrino nelle stesse motivazioni.

Art.3

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi in particolare di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà culturale e di iniziative socio educative e culturali al fine di accrescere il benessere della collettività attraverso forme innovative di integrazione e creazione di nuove ed efficaci sinergie al servizio delle persone.

L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'oggetto sociale dell'associazione è l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà e di iniziative socio educative e culturali al fine di aumentare il benessere della collettività, in particolare per i soggetti con Disagio psichico e Psico-sociale, Disturbo dello Spettro Autistico, altre disabilità complesse e delle loro famiglie.

In particolare l'Associazione promuove attività tese allo sviluppo e al benessere del cittadino nei seguenti ambiti:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. i del D.lgs. 117/2017);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i del D.lgs. 117/2017);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 D.lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Organizzazione e gestione di attività sportive di interesse educativo- sociale-inclusivo;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, con attenzione specifica alla figura del *caregiver familiare* (articolo 1, commi 254-256, Legge n. 205 del 2017; legge 76/2016; legge 5/2024), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per sviluppare gli obiettivi l'associazione potrà:

- Creare una rete di co-progettualità tra i soci e i professionisti/enti esterni di riferimento, in particolare quelli che si occupano di salute mentale e/o inserimento socio lavorativo di disabili per una visione ampia di erogazione di servizi.
- Promuovere la nascita della figura dell'Utente e Familiare Esperto che viene formato per rispondere o farsi tramite ad una richiesta di altri soggetti portatori di disabilità e/o disagio psichico e psico sociale, per consolidare e dare voce alla rete di collaborazione e co-progettualità e rendersi referente e tramite con le varie realtà locali per la richiesta dell'erogazione dei servizi necessari, rispondenti ed in sintonia con le effettive esigenze degli assistiti.
- Svolgere attività di formazione, consulenza ed informazione per utenti e famiglie al fine di sostenerli nell'accesso alle migliori esperienze e pratiche di sostegno, cura e inclusione, anche nel proprio luogo di domicilio ed all'interno della comunità locale di appartenenza;
- Organizzare occasioni di confronto e contatto tra il mondo delle persone con disabilità e quello delle persone "senza" disabilità, finalizzate ad un maggiore coinvolgimento e

- collaborazione fra le due realtà, al fine di superare le barriere mentali ed i pregiudizi che talvolta, ingiustamente, prevalgono nei rapporti con le persone con disabilità;
- Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e percorsi specifici, ovvero fare rete con realtà già esistenti, per promuovere l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità;
 - Coordinarsi con istituti scolastici di istruzione secondaria superiore al fine di creare una continuità tra la fine del ciclo di istruzione secondaria (in particolare rispetto ai percorsi di alternanza scuola lavoro) e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa successivi;
 - Creare e/o gestire a livello territoriale centri ed altre strutture finalizzate al miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone con disabilità ed alla loro integrazione sociale, nonché promuovere altre iniziative per il tempo libero, sportive ed il turismo sociale;
 - Coordinarsi con strutture aventi finalità analoghe e condivise e partecipare ad attività, progetti, iniziative in tale ambito, anche di carattere extraterritoriale.
 - Svolgere e promuovere manifestazioni di ogni genere, come scambi culturali locali, nazionali ed internazionali, conferenze, corsi (anche a pagamento), incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
 - Svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, con attenzione specifica mirata alla promozione della consapevolezza della figura del *caregiver familiare*, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti, società e realtà del mondo profit e non profit, in attività formative e nella programmazione di visite finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico-archeologico –naturalistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
 - Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione locale, nazionale e transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;
 - Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e l'inclusione dei soggetti fragili.

L'associazione potrà partecipare a tutti i bandi pubblici, ivi compresi quelli del Fondo Sociale Europeo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle attività, della collaborazione di figure professionali altamente qualificate; potrà collaborare con gli Enti Pubblici locali territoriali quali Comuni, Città Metropolitane, Regioni ed ASL, Ministeri, Comunità Montane e Università, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o partecipazioni a bandi, concorsi e consultazioni. Inoltre, l'associazione potrà collaborare con altre associazioni, enti o società aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'adesione all'associazione è libera, le cariche sociali sono elettive su base democratica ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili, immobili e immateriali che diverranno di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni;
- da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche o soggetti giuridici;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori. La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.”

Art 5

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di esercizio, con le modalità e secondo gli schemi previsti dalle disposizioni di legge vigenti per gli enti del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove esistente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Comunicazione scritta al presidente
- Comunicazione durante l'assemblea soci

Art 6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata nel presente articolo.

Gli associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture ricreative disponibili, e alla partecipazione alle attività. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo per la partecipazione a specifiche attività organizzate dall'associazione. Gli associati sono suddivisi nelle

seguenti categorie:

- ordinari;
- onorari;
- fondatori;
- operativi;
- sostenitori.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote dovute, nonché le relative modalità di versamento, potranno essere definite dal Consiglio direttivo anche in relazione alla differente partecipazione degli associati alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Gli associati onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota e gli conferisce eguali diritti e doveri degli altri associati.

Gli associati fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Sono considerate soci operativi, le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti associativi in vigore.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili.

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:

- presentare la domanda, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo;
- essere di specchiata moralità;
- pagare la quota di ammissione stabilita.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi ed i regolamentari delle associazioni cui l'ente è affiliato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Si perde la qualifica di socio:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica.

Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme del precedente art. 7.

Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

L'associato radiato può presentare domanda di riammissione alla società solo dopo 5 anni dalla radiazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- l'ammonizione;
- la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- la radiazione.

In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio direttivo, con il voto a maggioranza di due Consiglieri, potrà essere adottato il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede e alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di 15 giorni. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare.

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Art.8

I Soci sono convocati almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio (lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax, e -mail) oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pur essere convocata su domanda motivata e in ogni caso firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea deve essere convocata nell'ambito della Provincia di Roma.

Art. 9

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per statuto.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le delibere in merito a responsabilità dei consiglieri.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere,

il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Quanto scritto vale anche per modificare l'atto costitutivo e lo statuto.

Art.13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero sempre dispari di membri compreso tra un minimo di tre (03) ed un massimo di nove (09) membri incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci e ha durata pari a tre anni.

Fa eccezione il primo Consiglio Direttivo che sarà composto da tre (03) membri nominati in seno all'atto costitutivo nelle persone di:

1. Presidente

2. Vice Presidente

3. Consigliere.

Essi durano in carica cinque (05) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente e un vicepresidente, di cui uno (01) con carica di Tesoriere. E' ammessa la presenza all'interno del Consiglio Direttivo di un solo membro per famiglia entro il 4° grado di parentela e/o affinità.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della

quota sociale. L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno tre (03) giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.17

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, il Vicepresidente e se nominato il Tesoriere hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo, le delibere del Consiglio Direttivo stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l'organizzazione amministrativa dell'Associazione. Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ad eccezione della prima nomina effettuata in questa sede, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie. Dispone inoltre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art 19

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno evoluti- ad altre organizzazioni ONLUS di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190-della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

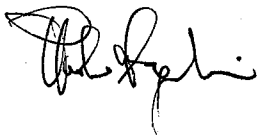
Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte in via preliminare, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

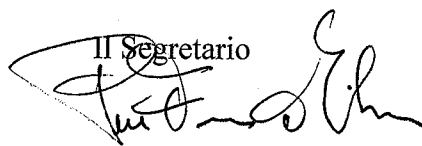
Art. 22

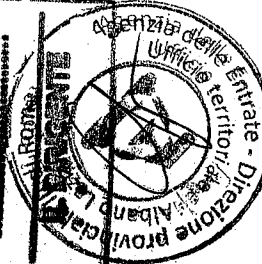
Per tutto quanto non espressamente disposto dall'atto costitutivo e dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA	Ufficio Territoriale di Albano Laziale	N. 586	Sede 3	Data 23/07/2025	REGISTRATO CON EURO	ESENTE	
--	---	---------------	---------------	------------------------	--------------------------------	---------------	---